

INDIRIZZI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 1 DEL D.M. 04/08/2011 n. 156

Al fine di consentire la valutabilità in termini di certezza e comparazione degli elementi di cui all'art. 3, comma 1 dello stesso DM 156/2011, le seguenti direttive sono indirizzate alle organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori ed ad esse dovranno attenersi nella predisposizione della documentazione necessaria a corredo dei dati dichiarati con riferimento alla “consistenza numerica”, all’ “ampiezza e diffusione delle strutture operative” e ai “servizi resi e attività svolte” in modo che essi risultino adeguatamente documentati e con ricchezza di riferimenti.

1. Con riguardo alla consistenza numerica degli iscritti in regola con le quote associative ci si riferisce:
 - nel caso di organizzazioni sindacali, agli iscritti dipendenti da imprese della circoscrizione della Camera di Commercio, con esclusione dei pensionati;
 - nel caso di associazioni dei consumatori, agli iscritti della circoscrizione della Camera di Commercio inclusi nell'elenco, tenuto a cura delle stesse organizzazioni di cui all'articolo 137, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 06.09.2005, n. 206, ovvero negli elenchi tenuti dalle associazioni riconosciute in base alle leggi regionali in materia.
2. Con riguardo alla questione della definizione di sede o sportello:
 - per sedi si intendono i luoghi fisici dove viene svolta l'attività in modo continuativo e duraturo nel tempo. Un possibile esempio di documentabilità di questa qualifica, se non fosse possibile in altro modo, è costituita dai contratti di affitto, comodato, utenze, etc.;
 - per sportelli si intendono i luoghi fisici, diverso dalle sedi, anche se localizzati presso altre organizzazioni ospitanti, nel quale le associazioni svolgono un determinato servizio per un periodo di tempo limitato. Un possibile esempio di documentabilità di questa qualifica, se non fosse possibile in altro modo, è costituita dalle convenzioni sottoscritte con comuni, enti o altre associazioni partner;
 - l'indicazione delle sedi e sportelli va fatta, oltre a quanto previsto in forma descrittiva nell'allegato C, punto 2, del D.M. 156/2011, anche in termini numerici, ad esempio: n. di sedi e sportelli
3. Con riguardo ai servizi resi e attività svolte:
 - l'indicazione degli stessi va fatta inderogabilmente in termini numerici ad esempio: n. di pratiche, n. di contratti sottoscritti, etc. Quindi, se nell'allegato C, punto 3, del D.M. 156/2011 sono indicati soltanto modo generico o descrittivo saranno considerati pari ad una unica attività non essendo possibile una valutazione oggettiva;
 - le consulenze telefoniche e le informazioni erogate mediante contatto diretto non saranno conteggiate se non documentate;
 - le consulenze individuali dovranno avere un qualche riscontro documentale che ne consenta l'eventuale verifica;
 - la partecipazione a commissioni o gruppi di lavoro non dà luogo ad alcun punteggio in quanto tale partecipazione è da considerarsi propedeutica alle finalità di tutela e come tale dovrebbe produrre risultati tangibili quali atti, accordi, carte dei servizi;
 - le conferenze stampa, i convegni di presentazione di attività o progetti saranno conteggiati solo se dimostrabili mediante allegati alle dichiarazioni, come relazioni, brochure e altri materiali.

Per il controllo dei dati dichiarati la Regione si riserva di verificare i dati comunicati dalle associazioni ai fini della partecipazione a bandi regionali.